REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di fisioterapista per animali

Modifica del 01 OTT. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 24.08.2017 concernente l'esame professionale superiore di fisioterapista per animali è modificato come segue:

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

[...]

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto e il relativo titolo complementare:

- **Fisioterapista per animali con diploma federale, Professional Master**
- **Tierphysiotherapeutin mit eidgenössischem Diplom, Professional Master / Tierphysiotherapeut mit eidgenössischem Diplom, Professional Master**
- **Physiothérapeute pour animaux avec diplôme fédéral, Professional Master**

La traduzione inglese semplificata è la seguente:

- **Animal Physiotherapist, Professional Master**

[...]

[1] RS **412.10**

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Steinmaur, 21.09.26

Federazione Svizzera della Fisioterapia per animali FSFA

B. Stebler

Brigitte Stebler, presidente

La presente modifica è approvata.

Berna, 01 OTT. 2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

SVTPT FSPA FSFA FSFB

SCHWEIZERISCHER VERBAND FÜR TIERPHYSIOTHERAPIE
FÉDÉRATION SUISSE DE PHYSIOTHÉRAPIE POUR ANIMAUX
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLA FISIOTERAPIA PER ANIMALI
FEDERAZIUN SVIZRA DELLA FISIOTERAPIA PER BES-CHAS

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di fisioterapista per animali[1]

del 24 AGO 2017

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

[1] In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2. Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I fisioterapisti per animali diplomati sono per lo più lavoratori autonomi a tempo pieno o part-time.Gestiscono un ambulatorio proprio (sul posto o attraverso visite domiciliari o negli allevamenti) oppure lavorano su base prevalentemente indipendente in una clinica veterinaria o in un ambulatorio veterinario. Pertanto sono chiamati ad esercitare un'attività terapeutica ed imprenditoriale.

Operano nell'ambito sia della prevenzione – dopo incidenti od operazioni, in caso di disturbi funzionali e/o strutturali dell'animale – sia della riabilitazione. Il loro lavoro riguarda animali di piccola e di grande taglia.

1.22 Principali competenze operative professionali

Il lavoro del fisioterapista per animali è caratterizzato da grande autonomia ed un'elevata responsabilità. Condizione essenziale per il lavoro sull'animale è sempre un saldo rapporto di fiducia tra il fisioterapista e l'animale ed anche tra il fisioterapista e il proprietario. Il fisioterapista per animali è il referente più vicino al proprietario dell'animale, specialmente nelle situazioni terminali e in caso di altre decisioni di natura etica. Questo comporta che il fisioterapista abbia una chiara comprensione dei ruoli e dei valori etici. Deve pianificare e riflettere sulle proprie decisioni e azioni in modo autocritico e trasmetterle in modo chiaramente comprensibile al proprietario dell'animale e ad altre persone specializzate coinvolte.

I fisioterapisti per animali riconoscono anche in tutte le fasi della loro attività i limiti delle possibilità fisioterapiche e rispettano i valori etici. Individuano quando è necessario un chiarimento o un trattamento medico veterinario e sono in grado di riconoscere malattie infettive o epizoozie, come pure violazioni della legislazione sulla protezione degli animali. In tali casi adottano le misure necessarie come la consultazione di altri specialisti o la trasmissione dell'informazione al veterinario competente.

I proprietari dell'animale, ovvero i clienti, consultano direttamente il fisioterapista per animali oppure vengono indirizzati al fisioterapista dal veterinario. È responsabilità del fisioterapista per animali raccogliere le informazioni rilevanti per un trattamento appropriato dell'animale, quali osservazioni da parte del proprietario, diagnosi veterinarie, anamnesi, referti radiologici o chirurgici, analizzarle e farle confluire nelle procedure successive.

Per un trattamento efficiente, i fisioterapisti leggono prima di tutto la diagnosi del veterinario e poi analizzano il problema illustrato dal proprietario dell'animale. Riassumono e analizzano lo stato dell'animale sulla base delle proprie osservazioni e degli esami del processo diagnostico-funzionale in fisioterapia quali l'ispezione, la palpazione, la valutazione della motilità articolare e i test integrativi. Valutano anche le reazioni dell'animale al dolore e l'idoneità dei mezzi ausiliari basandosi sulle loro vaste conoscenze in anatomia, fisiologia, neurologia, patologia e biomeccanica.

Una volta riconosciuti i problemi funzionali, discutono con i proprietari degli animali gli obiettivi terapeutici e preparano un piano di trattamento. A seconda del quadro clinico, dell'obiettivo stabilito e di eventuali altre malattie e cure, i fisioterapisti scelgono le forme e le tecniche adeguate di terapia. Oltre al ricorso a metodi manuali (ad esempio manipolazione delle parti molli, mobilizzazioni articolari, linfodrenaggio manuale) e all'utilizzo di apparecchiature, impostano anche una terapia attiva ed esercizi da eseguire a casa (ad esempio esercizi di movimento attivo) per influenzare positivamente la motilità, la forza, il coordinamento, l'equilibrio e la resistenza degli animali. I fisioterapisti per animali controllano e documentano costantemente il decorso del trattamento per monitorare il successo del loro operato o per adattare il trattamento.

Considerato l'ambito di lavoro di tipo globale, è di grande importanza collaborare con i proprietari dell'animale, i veterinari dell'animale, il veterinario ufficiale competente e altri specialisti, come ad esempio le persone che curano l'animale o i trainer. In questo senso i fisioterapisti per animali spesso fungono da coordinatori del caso. Discutono il caso con le altre persone specializzate coinvolte e le istruiscono sulla gestione ottimale, sugli esercizi da fare a casa o sugli ausili da utilizzare.

I fisioterapisti indipendenti per animali gestiscono un'impresa propria. Si occupano della gestione dell'attività e pertanto risolvono questioni assicurative, amministrano le finanze e il controlling, prendono misure di marketing e curano l'amministrazione e l'infrastruttura della loro impresa.

Nella loro impresa è di grande importanza la gestione della qualità. Essi garantiscono la sicurezza dell'uomo e dell'animale attraverso conoscenze approfondite del comportamento delle diverse specie animali e sanno come affrontarlo. Inoltre curano l'igiene in tutte le situazioni di lavoro.

I fisioterapisti per animali si aggiornano di continuo e integrano autonomamente le più recenti conoscenze scientifiche nella loro quotidianità professionale.

1.23 Esercizio della professione

I fisioterapisti per animali operano in un settore impegnativo. Il loro lavoro è fisicamente faticoso e se devono curare animali di grossa taglia sono spesso esposti alle condizioni atmosferiche. Avere a che fare con gli animali, con i loro proprietari e con l'ambiente esterno può essere molto impegnativo anche a livello pscicologico.

I fisioterapisti per animali sono chiamati a trovare soluzioni innovative per problematiche in continuo cambiamento. Le esigenze dei proprietari rispetto ai propri animali sono in aumento e, con esse, anche le sollecitazioni degli animali nello sport e nel tempo libero e l'esigenza di un trattamento fisioterapico efficace. I fisioterapisti per animali lavorano con grande consapevolezza della propria responsabilità e in modo autonomo. In particolare, sanno che nelle situazioni acute è necessario agire in modo rapido e adeguato.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I fisioterapisti mostrano vie risolutive su come poter eliminare o ridurre disturbi comportamentali e dolori fisici dell'animale. Grazie al loro lavoro, l'uso di medicinali può essere in parte ridotto o completamente evitato.

Con metodi fisioterapici adeguati, ottimizzano le capacità funzionali del corpo animale, aumentando il benessere e la qualità di vita degli animali, dei proprietari e dell'ambiente circostante.

Riconoscendo le patologie animali e le altre malattie contagiose e individuando eventuali violazioni della legislazione sulla protezione degli animali forniscono un contributo per la salute dell'animale e dell'uomo.

1.3. Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Federazione svizzera della fisioterapia per animali FSFA.

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1. Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da 5-7 membri e nominata per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2. Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) stabilisce le tasse d'esame;
c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) decide il conferimento del diploma;
i) tratta le domande e i ricorsi;
j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
k) decide in merito al riconoscimento o prestazioni;
l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3. Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1. Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

a) le date d'esame;
b) la tassa d'esame;
c) l'ufficio d'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2. Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
c) l'indicazione della lingua d'esame;
d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[2].

3.3. Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

a) ha portato a termine con esito positivo la formazione in fisioterapia umana, lo studio della veterinaria, lo studio della medicina con formazione supplementare in medicina manuale o una formazione equivalente ;

e

b) entro la data d'iscrizione all'esame può attestare 3 anni di pratica professionale in una delle professioni elencate al punto a).

e

[2] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

c) entro la data d'iscrizione all'esame ha consegnato quattro protocolli di visita e trattamento (due per il cane e due per il cavallo) redatti da solo ai sensi delle direttive della FSFA (moduli di referto ufficiali).

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41, dell'approvazione dei quattro protocolli di visita e trattamento e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4. Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1. Convocazione

4.11 L'esame ha luogo almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 4 settimane prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2. Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3. Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4. Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.
Solo in casi eccezionali e motivati, al massimo uno dei periti può essere stato docente durante i corsi di preparazione.

4.5. Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1. Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1	Applicazione pratica sull'animale	2 Esempi di casi *orale*	ca. 4 h
2	Conoscenze tecniche teoriche	Esame specialistico *scritto*	3 h
3	Esame sulla gestione	Elaborazione di un caso *scritto*	3 h
4	Lavoro di progetto	Lavoro scritto	Redatto in precedenza
		Presentazione e colloquio specialistico *orale*	Ca. 40 minuti
		Totale	ca. 640 minuti

Applicazione pratica sull'animale

La prima parte dell'esame consiste in due esempi di casi su animali vivi.

Il candidato mostra di essere in grado di trattare ciascun animale in modo globale e professionalmente corretto e di procedere secondo le seguenti fasi: creare il contatto, stilare il referto, analizzare il problema, trattare e introdurre l'eventuale necessità di un coordinamento del caso.

All'esame orale approfondito di anatomia il candidato deve mostrare di essere in grado di localizzare le strutture anatomiche sull'animale vivo e sul modello di scheletro e di mostrare in modo completo e pluridimensionale i rapporti funzionali tra le diverse strutture anatomiche. Il candidato mostra la capacità di elencare e utilizzare i metodi fisioterapici per intervenire sulle strutture anatomiche.

Conoscenze tecniche teoriche

La seconda parte dell'esame consiste in una prova scritta.

Il candidato mostra di possedere le conoscenze teoriche, che sono il presupposto dell'esecuzione tecnicamente corretta dei processi di lavoro del fisioterapista (cfr. allegato delle direttive).

Il candidato dimostra di essere in grado di rispondere in modo corretto e appropriato alle domande di teoria sui processi di lavoro fisioterapico. Inoltre dimostra di essere in grado di utilizzare e applicare le conoscenze teoriche in situazioni pratiche predeterminate, di analizzare in modo esauriente e professionalmente fondato tali situazioni, di trarre conseguenze e misure realizzabili e professionalmente fondate di tali situazioni e di sviluppare proposte di trattamento.

Esame sulla gestione

La terza parte dell'esame consiste nell'analisi scritta di un caso specifico.

Il trattamento di un caso è incentrato sulla competenza di gestione del candidato. Il candidato dimostra la capacità di agire in modo imprenditoriale e autonomo, di garantire la qualità nella gestione del processo e di utilizzare in modo corretto e adeguato gli strumenti di gestione. L'analisi di un caso specifico si basa su una situazione di prassi predefinita, che deve essere analizzata e interpretata in modo professionalmente corretto e comprensibile, e devono essere sviluppate proposte di trattamento.

Lavoro di progetto

La quarta parte dell'esame consiste in un lavoro scritto, nel su presentazione e in un colloquio approfondito sul tema.

Il candidato dimostra nel suo lavoro scritto di saper collegare le diverse competenze dell'azione fisioterapica per animali (descritte nelle direttive), di saper applicarle in modo autonomo ad un tema rilevante e complesso di fisioterapia per animali e di saper documentarle per iscritto. Il candidato mostra un proprio modo sistematico di procedere nella descrizione, nell'analisi e nello sviluppo della soluzione proposta, sa motivare le scelte compiute e riflettere sul suo operato, presenta i risultati rilevanti dal punto di vista fisioterapico e li discute in modo critico.

Nell'ambito di un colloquio sul lavoro di progetto, il candidato presenta i risultati del proprio elaborato.

I contenuti del colloquio sono aspetti del lavoro selezionati dall'esaminatore. Il candidato spiega, rappresenta e illustra in modo critico il procedimento e i risultati del lavoro nel colloquio. Dimostra inoltre di essere in grado di trasferire il procedimento e i risultati del lavoro di progetto anche in altri contesti e ad altre problematiche di tipo fisioterapico per animali.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2. Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1. Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2. Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3. Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4. Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se:

a) il voto complessivo è di almeno 4.0:
e
b) la parte 1 e la parte 4 dell'esame sono valutate con voto minimo 4.0;
e
c) al massimo una delle parti 2 e 3 dell'esame è valutata con voto inferiore a 4.0;
e
d) nessuna delle parti 2 e 3 dell'esame è valutata con voto inferiore a 3.5;
e
e) nessuna delle posizioni della parte 1 e della parte 4 dell'esame è valutata con voto inferiore a 3.5.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5. Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1. Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Fisioterapista per animali con diploma federale**
- **Tierphysiotherapeutin/Tierphysiotherapeut mit eidgenössischem Diplom**
- **Physiothérapeute pour animaux avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Animal Physiotherapist, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2. Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3. Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1. La FSFA fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2. La FSFA si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3. Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 12 dicembre 2008 concernente l'esame professionale superiore di fisioterapista per animali è abrogato.

9.2. Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 12 dicembre 2008 possono ripetere l'esame una prima o una seconda volta entro il 1° gennaio 2019.

9.3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

10. EMANAZIONE

Steinmaur, 15.08.17

Federazione svizzera della fisioterapia per animali – FSFA

B. Stebler

Brigitte Stebler, presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 24 AGO 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore